



**AREA FUNZIONAMENTO**  
**Segreteria Organi di Giustizia**

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM  
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410  
[giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)  
[giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)

Proc. n. 6/20

Dec. n. 7/20

Il giorno 30 settembre 2020, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

### **IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

ha pronunciato la seguente

#### **DECISIONE**

sul ricorso proposto in data 8.9.2020 dal M.C. "100 TORRI ALBA" per conto del pilota OBERTO Carlo, tessera n. 20003744, licenza F.M.I. n. I04425, avverso l'esclusione dalla classifica della seconda prova di Campionato Regionale Enduro Piemonte (cod. PIEEN004) svoltosi il 6 settembre 2020 a Monteu Roero (CN).

Il ricorrente lamenta, in particolare, il mancato inserimento di detto pilota nella classifica relativa al citato campionato, nonostante l'OBERTO, giunto a fine gara, avesse comunicato ai cronometristi di riferimento di aver smarrito la propria tabella di marcia, recandosi, poi, a consegnare il trasponder. A sostegno del proprio assunto, il M.C. ricorrente ha dedotto che altro conduttore avrebbe

personalmente assistito ai fatti rappresentati come motivo di ricorso. Ha chiesto, quindi, l'inserimento del pilota Carlo OBERTO nelle classifiche del citato Campionato, con conseguente annullamento della decisione assunta sul campo di gara.

Il G.S.N., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria,

**OSSERVA**

Il ricorso è infondato.

Va preliminarmente rilevato che, in disparte le considerazioni contenute nell'atto di gravame, sulla scorta della normativa di riferimento, allorché risulti il mancato passaggio di una moto ad uno dei controlli orari, è prevista l'esclusione dalla classifica della relativa gara. Nel caso di specie, essendo, quindi, stata acclarata proprio tale circostanza da parte del capo crono, in applicazione del regolamento, la decisione che il Commissario Delegato ha adottato nei confronti del pilota OBERTO appare, in effetti, corretta.

A conforto di tale assunto milita non solo il contenuto del rapporto sottoscritto dal C.D. nell'ambito delle "decisioni straordinarie" assunte sul campo di gara, ma, altresì, il fatto che le motivazioni poste a base del ricorso sono del tutto inconferenti rispetto al *thema decidendum*. Invero, il M.C. ricorrente ha dedotto di essere stato escluso dalla classifica della gara cui aveva partecipato il pilota qui rappresentato per aver smarrito la propria tabella di marcia, sebbene egli avesse comunicato la situazione ai cronometristi, come se tale evento avesse determinato, da solo, la sua stessa esclusione dalla classifica finale.

In realtà, come evidenziato nei rapporti di gara, detta esclusione è stata determinata dal mancato passaggio al controllo orario n. 6, a nulla rilevando, nel caso che occupa, lo smarrimento della tabella di marcia. In ogni caso, anche la ulteriore deduzione secondo cui un altro pilota avrebbe assistito ai fatti descritti in ricorso non trova riscontro probatorio, atteso che non è stata allegata alcuna dichiarazione testimoniale al riguardo. Va detto, sul punto, che tale circostanza, quantunque fosse stata effettivamente dimostrata, sarebbe, in ogni caso,


irrilevante ai fini della decisione, in virtù della normativa applicabile al caso *de quo*.

**P.Q.M.**

il Giudice Sportivo Nazionale,  
**RIGETTA** il ricorso.

Depositata il 30 settembre 2020  
IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- M.C. 100 TORRI;
- Carlo Oberto;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Procuratore Federale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada FMI;
- Ufficio Amministrazione FMI;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.